



LA DISCIPLINA DEGLI INVESTIMENTI IN LIBIA

1. La situazione politica attuale

In seguito alla caduta del regime di Gheddafi, si sono tenute in Libia le votazioni (luglio 2012) che hanno portato all'elezione di un'assemblea costituzionale, con il compito di redigere la nuova costituzione libica da sottoporre poi a referendum popolare.

In seguito a detta elezione il Consiglio Nazionale Transitorio, formatosi durante il periodo della rivoluzione del 2011, è stato sciolto, ed il potere esecutivo affidato ad un Consiglio Nazionale Temporaneo, che durerà in carica fino alla nomina di un nuovo Governo secondo le regole che saranno previste nella redigenda Costituzione.

Il compito di predisporre il testo della nuova Carta Costituzionale dovrà essere affidato a 60 (sessanta) esperti (venti per ciascuna macro regione del Paese) che, in un primo momento dovevano essere eletti dall'assemblea costituente, essendosi in seguito stabilito di individuarli tramite elezioni popolari.

Nel mese di maggio 2013 è stata promulgata una legge che stabilisce l' incompatibilità all'assunzione di cariche politiche per i soggetti che abbiano avuto rapporti con il regime di Gheddafi.

2. Investimenti e diritto internazionale

I principi generali di diritto internazionale tutelano gli investitori stranieri in caso di mutamenti dei regimi politici, anche se radicali come quello verificatosi in Libia. Tale tutela si rivolge, in particolare, ad evitare che cambiamenti della legislazione nazionale possano creare pregiudizio agli investimenti stranieri e che siano conformi al principio di continuità dello Stato.

Di conseguenza, il governo libico ed i vari enti statali continuano ad essere vincolati dai trattati internazionali a cui il Paese ha aderito ed ai contratti stipulati dallo Stato con gli investitori esteri prima della caduta del regime.

La Libia ha stipulato dei trattati bilaterali sull'investimento (BITs) con i seguenti Paesi: Italia (2000), Austria (2002), Svizzera (2003), Portogallo (2003), Germania (2004), Francia (2004), Belgio-Lussemburgo (2004), Malta (1973 e 2004), Spagna (2007), Sud Korea (2006), India (2007), Russia (2008), Turchia (2009), e Cina

(2010). Non sono in vigore, al momento, accordi con gli Stati Uniti e con la Gran Bretagna.

3. I rapporti con l'Italia

Storicamente i rapporti commerciali tra Italia e Libia sono stati molto intensi, e nel corso del 2013 il livello di interscambi commerciali tra i due Paesi ha superato quello registrato nel 2010.

Tale interscambio si è rafforzata negli ultimi anni grazie all'abolizione dell'embargo nel 2003 ed alla stipula, nel 2008, del Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione tra Italia e Libia.

Il 21 gennaio 2012 è stato stipulato un nuovo accordo, la c.d. "Dichiarazione di Tripoli" teso a consolidare le previsioni del Trattato del 2008 aggiornandolo alla mutata situazione politica creatasi in Libia.

4. Il sistema legale

Il sistema giuridico libico si basa sulla civil law, similmente all'Egitto ed ad altri Stati Arabi.

In Libia è tutt'ora vigente il Codice Civile adottato nel 1954, che individua le seguenti fonti del diritto: legge, principi della Shari'a Islamica, usi, principi di diritto naturale ed equità. Nel 2010 sono state emanate una serie di leggi che da una parte hanno introdotto e disciplinato nuovi istituti all'interno dell'ordinamento giuridico libico, e d'altra parte hanno profondamente modificato gli istituti di diritto commerciale allora vigenti, emendando il Codice di Commercio (che disciplina in particolare il diritto societario e fallimentare).

Tra le altre ricordiamo:

- Legge n. 7 del 2010 sulla tassazione dei redditi;
- Legge n. 8 del 2010 sull'imposta di registro;
- Legge n. 10 del 2010 sulle dogane;
- Legge n. 12 del 2010 sul lavoro;
- Legge n. 23 del 2010 sul Codice di commercio;
- Legge n. 9 del 2010 sugli investimenti;
- Legge n. 11 del 2010 sulla Borsa;

E' in corso nel Paese un dibattito, portato avanti con attenzione dall'associazione degli avvocati libici e dal governo, circa la riforma del diritto commerciale in Libia, che verte in particolar modo sulla disciplina degli investimenti stranieri, volto soprattutto a cercare di

incoraggiare le imprese estere ad insediarsi o intraprendere attività nel Paese.

5. Avviare un'attività in Libia

Per poter esercitare un'attività di impresa in Libia la legge del Paese richiede alle società straniere di costituire una "sede locale".

I riferimenti normativi attualmente vigenti sono il Codice di Commercio, come modificato dalla Legge n. 23/2010, la Legge n. 9/2010 sugli investimenti, le Decisioni del Ministero dell'Economia n. 103/2012 del 13/5/2012 e n. 207/2012 del 5/7/2012 che ha modificato la precedente.

In base alle normative sopra richiamate è possibile per le società straniere è possibile operare in Libia attraverso una delle seguenti forme:

Ufficio di rappresentanza

L'apertura di un ufficio di rappresentanza di una società straniera è consentita al fine di svolgere attività di ricerche di mercato, preparazione e studi, senza facoltà di stipulare direttamente contratti o svolgere attività commerciale.

L'ufficio può avere durata biennale, con possibilità di un solo rinnovo per un analogo periodo.

Ai fini dell'apertura dell'ufficio di rappresentanza è necessaria l'autorizzazione del Ministero dell'Economia, che sarà revocata nel caso in cui si violi il divieto di svolgimento di attività commerciale.

Ai fini dell'autorizzazione è necessario allegare i seguenti documenti alla domanda, tradotti in arabo e debitamente legalizzati:

1. Delibera del Consiglio di Amministrazione della società straniera contenente la decisione relativa all'apertura dell'ufficio di rappresentanza in Libia;
2. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società estera;
3. Visura rilasciata dal competente Ufficio del Registro delle Imprese di iscrizione della società estera;
4. Delibera del Consiglio di Amministrazione della società straniera di nomina del direttore dell'ufficio di rappresentanza;
5. Apertura di un conto corrente bancario in dinari libici presso una banca autorizzata in Libia, con versamento di un importo sufficiente a coprire le spese minime per la creazione dell'Ufficio di rappresentanza, in ogni caso non inferiore a 150.000,00 dinari libici (LYD).

Joint Venture

La Joint Venture è una società mista, composta da soggetti (persone fisiche e giuridiche) di nazionalità libica e stranieri. E' necessario evidenziare che la decisione n. 103/2012, emanata dal Ministero dell'Economia il 13/5/2012, aveva introdotto alcune importanti innovazioni in tema di Joint Venture (come, tra le altre, la possibilità di costituirle nella forma di società a responsabilità limitata con capitale sociale di 50.000,00 dinari libici e l'innalzamento del limite di partecipazione degli stranieri fino al 65% del capitale sociale), le quali, però, sono state quasi immediatamente abrogate in forma tacita dalla successiva decisione n. 207/2012 del 5/7/2012.

Al momento attuale, quindi, la costituzione di una Joint Venture in Libia è prevista solo nella forma di società per azioni, ed il capitale versato al momento della costituzione non può essere inferiore ad un milione di dinari od ai tre decimi del capitale sottoscritto qualora sia superiore ad un milione¹.

La norma prevede che il presidente del Consiglio di Amministrazione della Joint Venture sia di nazionalità libica, e la partecipazione detenuta dagli stranieri nella società non può essere superiore al 49% del capitale sociale. Il Ministro dell'Economia, per particolari ragioni relative alla natura dell'attività, alla sua localizzazione, o a requisiti tecnici o tecnologici, può autorizzare un superamento della quota di partecipazione straniera rispetto l'anzidetto limite, ma comunque non oltre il 60% del capitale sociale.

Ai fini dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'Economia per la costituzione di una Joint Venture sono necessari i seguenti requisiti e documenti:

¹ Da notare che la previsione non è del tutto chiara, anche in considerazione della previgente disciplina che richiedeva il versamento, al momento della costituzione, dei tre decimi del capitale sottoscritto il quale non poteva essere inferiore ad un milione di dinari libici. Ciò consentiva di versare un importo minimo di 300.000,00 LYD ai fini della costituzione della Joint Venture con capitale sottoscritto di un milione di LYD. La formulazione dell'attuale previsione, che richiede un capitale "versato" al momento della costituzione non inferiore ad un milione di LYD, è interpretata dai notai e dall'autorità amministrativa libici in maniera restrittiva, richiedendo in ogni caso il versamento di tale cifra.

per le persone giuridiche:

1. Delibera del consiglio di amministrazione della società libica e della società estera che approva la partecipazione nella Joint Venture e determina il valore della relativa partecipazione;
2. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
3. Visura rilasciata dal competente Ufficio del Registro delle Imprese di iscrizione della società estera ed estratto della registrazione per la società libica;
4. Certificato rilasciato da una delle banche autorizzate in Libia che attesti il versamento della quota di capitale prevista dalla legge e che il partner straniero ha provveduto a trasferire in Libia la propria parte di capitale da versare;
5. Prove documentali relative alla quota di capitale formata in natura - qualora si scelga tale modalità - ai sensi dell'articolo 104 della legge n. 23 per il 2010, sia se tale quota in natura venga fornita dal socio libico sia dallo straniero.

per le persone fisiche:

6. Identificazione della persona tramite la copia del passaporto in corso di validità;
7. Documento comprovante l'età necessaria per l'esercizio dell'attività commerciale secondo la norme libiche;
8. Attestazione di non aver subito condanne per delitti contro la pubblica morale;
9. Attestazione di non essere stato dichiarato fallito;
10. Certificato di una banca autorizzata in Libia che attesti l'avvenuto pagamento da parte del socio persona fisica straniero della propria quota di capitale;
11. Prove documentali relative alla quota di capitale formata in natura - qualora si scelga tale modalità - ai sensi dell'articolo 104 della legge n. 23 per il 2010;

In entrambe le ipotesi i documenti devono essere tradotti in arabo e debitamente legalizzati.

Per poter avviare le attività le Joint Ventures devono rispettare le seguenti condizioni:

1. trasferire conoscenze e tecnologie;
2. impiegare lavoratori nazionali libici secondo le percentuali specificate dalla normativa;
3. impostare piani annuali di formazione e abilitazione dei lavoratori nazionali nelle professioni occupate da elementi stranieri;

4. impostare piani annuali per la sostituzione di lavoratori stranieri con lavoratori nazionali;
 5. utilizzare attrezzature, macchinari, materie prime e fattori di produzione che sono disponibili sul mercato locale.
- Infine, la Decisione n. 207/2012 ha posto alcuni limiti allo svolgimento di attività imprenditoriale sotto forma di Joint Ventures, stabilendo che sono comunque riservate a soggetti di nazionalità libica le seguenti attività: a) commercio al dettaglio e all'ingrosso; b) attività di importazione; c) servizi di approvvigionamento; d) tutti i tipi e campi di agenzie commerciali; e) servizi di trasporto terrestre; f) attività di ispezione di tutte le merci importate ed esportate; g) attività di stivaggio, carico e scarico in aeroporti; h) attività di contabilità e di revisione, nonché consulenza finanziaria, legale ed economica; i) frantumazione di pietre (crushers); f) collocamento dei lavoratori ordinari e qualificati, nonché quadri di fascia media e alta; g) attività di edilizia e costruzioni per contratti del valore inferiore a 30 milioni di dinari.

Branch

La costituzione di una “branch” in Libia, ossia di una succursale della società straniera, non richiede l'intervento di un partner locale.

Un branch di società straniera può essere costituita mediante un'autorizzazione da parte del Ministero dell'Economia, a condizione che la società estera non sia già socia di una Joint Venture che opera nello stesso settore di attività.

La durata della filiale è di cinque anni, con possibilità di rinnovo. La filiale in Libia può essere costituita unicamente per operare in uno dei seguenti settori, ai sensi della decisione n. 207/2012:

a) Contrattazione e opere civili (per contratti di valore non inferiore a 50 milioni LYD):

- 1) Edilizia e costruzioni;
- 2) Costruzione di strade, ponti e dighe;
- 3) Costruzioni marine come banchine marine, frangiflutti, bacini di carenaggio;
- 4) Costruzione di aeroporti e piste;
- 5) Posa binari ferroviari e costruzione di stazioni;
- 6) Costruzione di reti per il trasporto e la distribuzione del gas;
- 7) Installazione e manutenzione di reti di gas.

b) Settore elettrico:

- 1) Costruzione e manutenzione di impianti di generazione di energia elettrica, compresi quelli per energie rinnovabili e di stazioni per l'abbassamento e l'innalzamento della tensione;
- 2) Installazione e manutenzione dei cavi di rete per il trasferimento di energia elettrica;
- 3) Installazione di impianti di desalinizzazione che dipendono da metodi termici ed energie rinnovabili.

c) Settore Petrolifero

- 1) Ricerca di idrocarburi;
- 2) Analisi dei dati e presentazione di studi geologici;
- 3) Foratura e manutenzione di pozzi petroliferi, servizi per l'installazione e la manutenzione delle attrezzature per la perforazione di pozzi di petrolio e per pompe sommerse;
- 4) Servizi per liquidi di perforazione;
- 5) Costruzione di serbatoi, posa e manutenzione di tubi e tubazioni per il pompaggio di petrolio e di gas;
- 6) Costruzione di terminali marini galleggianti per l'esplorazione di petrolio e gas;
- 7) Installazione e manutenzione di raffinerie del petrolio e impianti petrolchimici;
- 8) Fornitura di servizi di trasporto marittimo per i materiali, attrezzature e macchinari riguardanti le operazioni di perforazione in aree marine;
- 9) Rimozione di mine da giacimenti di petrolio e altri luoghi.

d) Settore Comunicazione:

- 1) Installazione e manutenzione di sistemi di comunicazione e stazioni di telecomunicazione;
- 2) Costruzione e manutenzione di impianti, torri, antenne per le comunicazioni e stazioni di navigazione aerea.

e) Settore Industriale

- 1) Lavori elettrici, meccanici ed elettromeccanici, e con ogni tecnologia necessaria per l'installazione e la manutenzione di macchinari industriali;
- 2) Gestione, esplorazione di miniere, estrazione di minerali con l'eccezione di petrolio e gas;
- 3) Costruzione e manutenzione di forni termici necessarie impianti industriali;
- 4) Installazione e manutenzione di sistemi di sicurezza e protezione industriale.

f) Settore Ingegneria, rilevamento e mappatura:

- 1) Effettuazione di rilievi e mappatura con diversi mezzi e scopi diversi;
- 2) Fornitura di servizi di ingegneria necessari per la mappatura delle città;
- 3) Preparazione di studi e progetti per progetti di ingegneria.

g) Settore protezione ambientale:

- 1) Costruzione di stazioni per il rilevamento ambientale;
- 2) Trattamento dei rifiuti;
- 3) Trattamento dell'inquinamento ambientale, installazione e manutenzione delle apparecchiature;
- 4) Trattamento delle interferenze dell'acqua di mare con acque sotterranee, manutenzione della rete per il drenaggio dell'acqua e stazioni di pompaggio.

h) Settore informatico:

- 1) Installazione di sistemi di controllo e preparazione di programmi.

i) Settore studi tecnici, di formazione e di supervisione:

- 1) Preparazione di progetti nel campo delle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, del controllo strumenti, fornire le consulenze necessarie e supervisionare la realizzazione;
- 2) Formazione e creazione di competenze secondo le richieste di mercato, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 18/2010 in materia di istruzione;
- 3) Redazione di progetti e fornitura di disegni di ingegneria necessari per l'esecuzione di grandi opere industriali e costruttive;
- 4) Supervisionare l'attuazione di progetti di ingegneria.

j) Settore salute:

- 1) Installazione, manutenzione e taratura di macchinari ed attrezzature mediche;
- 2) Amministrazione di ospedali e centri medici.

k) Settore del trasporto aereo:

secondo i controlli e le condizioni previste dalla normativa.

Di regola l'autorizzazione all'apertura della succursale in Libia non può comprendere più settori tra quelli sopra elencati, salvo ottenere un'apposita autorizzazione da ciascuno dei Ministeri interessati.

La legge vieta espressamente agli enti e società libiche di contrarre con società straniere che operano in Libia senza la necessaria autorizzazione.

Per ottenere l'autorizzazione all'apertura della succursale è necessario allegare alla domanda i seguenti documenti, tradotti in arabo e debitamente legalizzati:

1. Delibera del Consiglio d'amministrazione della società estera contenente la decisione di aprire una succursale in Libia redatta in osservanza dei seguenti requisiti:
 - è necessario specificare l'attività della succursale tra quelle consentite secondo l'elenco sopra riportato;
 - l'importo stanziato per la costituzione e la gestione della succursale non deve essere inferiore a 250.000,00 LYD;
 - la previsione della nomina di un responsabile di filiale e di un vice-responsabile, prevedendo che uno di essi sia libico;
2. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Società;
3. Documenti comprovanti l'esperienza e la classificazione della Società;
4. Visura rilasciata dal competente Ufficio del Registro delle Imprese di iscrizione della società estera
5. Dichiarazione di impegno da parte della società straniera alla redazione annuale del bilancio relativo alla succursale con necessaria approvazione dello stesso da parte di un revisore libico;
6. Certificato rilasciato da una banca autorizzata in Libia che attesti il trasferimento da parte della società estera dell'importo di dinari libici previsto per la costituzione e gestione della succursale (non inferiore a 250.000,00 LYD).

6. Impresa di Investimento

La legge sugli investimenti n. 9 del 2010 consente agli investitori stranieri di costituire apposite imprese di investimento in Libia, per esercitare attività in tutti nei settori dell'industria, salute, turismo, servizi ed agricoltura con esclusione del settore petrolifero.

E' possibile costituire un'impresa di investimento anche in settori diversi, ma è richiesta una decisione del Governo su proposta del Ministero competente.

E' prevista la possibilità che il progetto di investimento appartenga totalmente all'investitore straniero, purché l'ammontare dei fondi

investiti sia superiore a cinque milioni di dinari libici. Qualora al progetto partecipi anche un soggetto libico, nella misura di almeno il 50%, il minimo ammontare dell'investimento è di due milioni di dinari libici.

I progetti che rientrano in questa legge godono dei seguenti vantaggi:

- ✓ Esenzione dai dazi doganali, tasse o imposte sulle importazioni di tutto il necessario per eseguire il progetto, tra cui macchinari, attrezzature e strumenti;
- ✓ Esenzione dai dazi doganali, tasse o imposte per 5 anni per il funzionamento del progetto, comprese le attrezzature, pezzi di ricambio e materie prime;
- ✓ Libera esportazione di tutti i prodotti coinvolti nel progetto;
- ✓ Esenzione dall'imposta di bollo su tutti i documenti commerciali;
- ✓ Cinque anni di esenzione dall'imposta sul reddito delle società (ma non le imposte sui salari).

E' prevista la possibilità di rimpatriare il capitale investito alla scadenza del periodo del progetto o, dopo un periodo di cinque anni dalla data di concessione dell'autorizzazione, la sua liquidazione o vendita del progetto.

L'investitore ha diritto di assumere e trasferire lavoratori stranieri e le competenze tecniche necessarie per l'istituzione e il funzionamento del progetto.

Specifiche restrizioni alla partecipazione di soggetti stranieri sono previste in normative di settore come quelle stabilite per le attività bancarie ed assicurative.

7. Imposta sul reddito delle società

La Libia ha un sistema tradizionale di tassazione. Gli utili, in base alla legge n. 7 del 2010, che ha sostituito la legge n. 11 del 2004, sono tassati con un'aliquota fissa del 20% (che ha sostituito le precedenti aliquote progressive). I ricavi sono indicati, a scelta del contribuente, secondo il criterio per cassa o per competenza.

E' previsto che la dichiarazione fiscale debba essere presentata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e vi è l'obbligo di tenuta del libro giornale e del libro inventari (anche in formato elettronico).

Qualora distribuiti i dividendi sono esenti da tassazione, indipendentemente dal luogo di residenza del socio che li percepisce.

Il 10 giugno 2009 è stata stipulata tra l'Italia e la Libia la Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, trattato però non ancora ratificato dall'Italia essendo ancora in sede di istruttoria legislativa il relativo disegno di legge di ratifica.

8. Normativa sull'imposta di registro

L'imposta di registro è disciplinata dalla legge n. 8/2010 e deve essere assolta relativamente a vari documenti, pubblicazioni, transazioni o altre fattispecie previste dalla legge.

Tutti i contratti e le fatture relative ad un contratto sono soggetti all'imposta di bollo. Le aliquote sono solitamente comprese tra l'1% e l'1,5%.

Ad esempio:

- La registrazione dei contratti e della fatturazione per la fornitura di beni e/o servizi sono soggetti all'imposta di bollo dell' 1%;
- Gli acquisti di veicoli in Libia sono soggetti ad un'imposta di registro del 2% (prima era il 3%);
- Altri acquisti di materie prime in Libia sono soggetti all'imposta di registro dell'1% (prima era il 2%).

L'aliquota per gli appalti è pari all'1% del valore del contratto, mentre l'imposta di bollo sui contratti di subappalto è dello 0,1% del valore del subcontratto.

Tutti i contratti devono essere registrati entro 60 giorni dalla loro stipula.

I conferimenti, sia in denaro che in natura, fatti ad una società libica al momento della costituzione o in occasione di un incremento di capitale sono soggetti ad imposta di registro con aliquota dello 0.05% del valore nominale delle quote emesse a fronte del conferimento.